

**COMUNE DI CAGNO'**

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 29/2018
del Consiglio Comunale

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art 18, co.3 bis 1, l.p. 1.02 2005 n. 1 e dell'art. 24 co. 4 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii —
 Ricognizione delle proprie partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare

L'anno DUEMILADICIOTTO addì 18 del mese di DICEMBRE alle ore 19,30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.		REFERTO DI PUBBLICAZIONE (ART. 183. L.R. 3 maggio 2018 n. 2))
Presenti i Signori:	Assenti: <i>giustificato</i> <i>ingiustificato</i>	Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
1. DALPIAZ Ivan	_____.	20.12.2018
2. DALLAO Alberto	_____X_____.	all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.
3. FACINELLI Giusi	_____.	IL SEGRETARIO COMUNALE
4. MARGONARI Natale	_____.	f.to COVI dott. Luciano
5. NEGHERBON Francesca	_____.	
6. NEGHERBON ILaria	_____X_____.	
7. PATERNOSTER Aldo	_____.	
8. PATERNOSTER Raffaele	_____.	
9. PEDRI Davide	_____.	
10. PEDRI Enrico	_____.	
11. PRETI Daniele	_____X_____.	
12. PRETI Vincenzo	_____X_____.	
Assiste il Segretario Comunale COVI dott. Luciano.		
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor DALPIAZ Ivan, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 6 dell'Ordine del giorno.		

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art 18, co.3 bis 1, l.p. 1.02 2005 n. 1 e dell'art. 7 co. 11 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e ss.mm.ii — Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2017 ed atti connessi.

Considerato quanto disposto dal, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

Visto che ai sensi dell'art. 24 l.p. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 l.p. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 d.lgs. n. 175/2016 cit.;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 l.p. b. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Atteso che il Comune di Cagnò, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016" •
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...),

tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3)

- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7)

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Romallo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Rilevato che per effetto dell'art. 7 co. 11 l.p. n. 19/2016, entro il 31 dicembre 2018, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2017, individuando eventualmente le forme di razionalizzazione;

Tenuto conto che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Ricordato inoltre che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 l.p. b. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 d.lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P. •

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Viste le linee guida di data 23/11/2018 emanate dal Dipartimento del Tesoro e condivise con la Corte dei Conti, pubblicate sul portale del MEF.

Viste le circolari in merito trasmesse dal Consorzio dei Comuni Trentini in data 29 novembre 2018 ed in data 07 dicembre 2018, assunte rispettivamente al protocollo dell'ente n al n 3008 di data 29/11/2018 ed al n. 3083 di data 10/12/2018.

Considerate quindi le attuali partecipazioni detenute dal Comune di Cagnò al 31.12.2017 sotto riportate:

PARTECIPAZIONI DIRETTE

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Consorzio dei Comuni Trentini Scarl	01533550222	0,51	Mantenimento senza interventi	
Informatica Trentina Spa (ora Trentino Digitale Spa)	00990320228	0,0032	Mantenimento senza interventi	
Trentino Riscossioni Spa	02002380224	0,0036	Mantenimento senza interventi	
Trentino Trasporti Spa al 31.12.2017	01807370224	0,00167	Mantenimento senza interventi	
Primiero Energia Spa	01699790224	0,015	Mantenimento senza interventi	
Azienda per il Turismo	01899140220	0,19%	Mantenimento senza interventi	

ED INDIRETTE

Tramite Informatica Trentina Spa (ora Trentino Digitale Spa)

Tramite Trentino Riscossioni Spa


Tramite Trentino Trasporti Spa al 31.12.2017

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DA tutte e tre le TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Centro servizi condivisi - Società consortile a responsabilità limitata	02307490223	9,09	Mantenimento senza interventi	

Tramite Consorzio dei Comuni Scarl

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
SET DISTRIBUZIONE SPA	01932800228	0,05%	Mantenimento senza interventi	
Federazione Trentina della Cooperazione	00110640224	0,153	Mantenimento senza interventi	
Cassa Rurale di Trento s.c.	00107860223	0,045	Mantenimento senza interventi	

di cui alla seguente composizione grafica:



Viste le schede di dettaglio delle singole partecipate sopra menzionate di cui agli Allegati;

Considerato che ai sensi del citato art. 7 co. 10 l.p. n. 19/2016, occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Considerato che è all'esame del Parlamento il "ddl bilancio" il quale comprende una modifica dell'articolo 24 del Dlgs. 175/16 prevedendo, fino al 31 dicembre 2021, la non applicazione delle misure di razionalizzazione alle società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente la ricognizione;

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, per le motivazioni già indicate nella deliberazione del Consiglio comunale n. 23 dd. 27.09.2017;

Premesso quanto sopra;

Dopo discussione, come riportata nel verbale di seduta;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 56-ter della L.R. 4.01.1993 n. 1 come modificata dalla L.R. 15.12.2015 n. 31, sulla proposta di adozione della presente deliberazione del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento al fine di consentire il rispetto dei tempi previsti dalla normativa in materia;

Con votazione che dà il seguente risultato: n.8 voti favorevoli e n. 4 astenuti, espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti,

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di non procedere all'alienazione di partecipazioni
3. di stabilire che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

4. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.
5. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, a sensi dell'art. 79 – comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. – approvato con D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L e s.m.
6. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m. ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

<i>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA</i>

Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 , esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto.

Cagnò, lì 18.12.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Covi dott. Luciano

<i>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE</i>
--

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, punti 1) e 2) della L.R. 23.10.1998, n. 10, esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile ed attesta inoltre la copertura finanziaria ai sensi dei commi 27 e 29, dell'art. 17 della L.R. 23.10.1998, n. 10.

Cagnò, lì 18.12.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Covi dott. Luciano

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dalpiaz Ivan

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Covi dott. Luciano

=====

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cagnò, lì 31.12.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Covi dott. Luciano

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, quarto comma, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, verrà pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio per rimanervi affissa per 10 giorni consecutivi.

Cagnò, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Covi dott. Luciano

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce e vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183, terzo comma, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2.

Cgnò, lì 31.12.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Covi dott. Luciano